

COMUNE DI RIPACANDIDA

TITOLO 01

DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 01

COMUNE DI RIPACANDIDA

01. IL COMUNE DI RIPACANDIDA E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA.

03. NELL`USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.C.M. 03.06.1986 .

ART. 02

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI RIPACANDIDA COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIBERATO CON IL VIGENTE PIANO TOPOGRAFICO.

02. NEL TERRITORIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE TROVASI IL CAPOLUOGO CON LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI E DEGLI UFFICI.

03. OGNI MODIFICAZIONE ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE E' APPORTATA CON LEGGE REGIONALE, SENTITA LA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI DI PROGRAMMA DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, L`AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI; IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI; LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA'; L`INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI.

04. INOLTRE, IL CIVICO ENTE TUTELA E PROMUOVE:

- LA PERSONA UMANA;

- LA FAMIGLIA;

- LA PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA;

- IL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED AMBIENTALE IN FUNZIONE DI UN SEMPRE PIU' ALTO GRADO DELLA QUALITA' DELLA VITA;

05. IL COMUNE RICONOSCE IL RUOLO DEL VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE LIBERA ED AUTONOMA DELLA COMUNITA' LOCALE. IL VOLONTARIATO SVOLGE UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE A QUELLA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE QUALE PORTATORE DI BISOGNI DI SOLIDARIETA' E DI PLURALISMO SOCIALE. L`IMPIEGO SI ESPLICA NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI.

06. CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL`UOMO APPROVATA DALL`ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 10.12.1948 , IL COMUNE SI IMPEGNA A RICONOSCERE IL VALORE DI OGNI UOMO

DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE, ED A PROMUOVERE OGNI POSSIBILE INIZIATIVA ATTA AD ESPRIMERGLI CONCRETA SOLIDARIETA' INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE CONDIZIONI FISICHE E PSICHICHE, ECONOMICHE E SOCIALI, DALLA SUA RAZZA E DALLA SUA ETA'.

07. NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ED IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA COMUNITA' EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI, PROMUOVE ED ADERISCE A FORME DI COLLABORAZIONE, AMICIZIA E SOLIDARIETA' CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI ANCHE AL FINE DI COOPERARE ALLA COSTITUZIONE DELLA UNIONE EUROPEA ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FRA POPOLI E CULTURE.

08. PROMUOVE E SOSTIENE IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA CULTURA E ALLA INFORMAZIONE SENZA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE.

ART. 04

INSEDIAMENTI URBANI

01. IL COMUNE FAVORISCE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED ANCHE INDUSTRIALI.

ART. 05

PROMOZIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE, COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE, PROMUOVE, INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

ART. 06

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ATTRAVERSO SPECIFICI PIANI DISTRIBUTIVI, COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE DEL RELATIVO APPARATO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI.

03. IN RELAZIONE ALLA PREVALENTE VOCAZIONE AGRICOLA DEL TERRITORIO IL COMUNE FACILITA NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE OGNI UTILE INIZIATIVA PER IL MANTENIMENTO ED INCENTIVAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE.

ART. 07

PROBLEMI SOCIALI

01. RIENTRANO NELL'ATTENZIONE DEL COMUNE I PROBLEMI RELATIVI AI GIOVANI, AGLI ANZIANI ED ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE, DELL'INFANZIA, DEGLI AMMALATI, DEGLI IMMIGRATI ED EMIGRATI DI RITORNO.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE : CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

01. OGNI CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE E PARTECIPA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.
02. I CONSIGLIERI DEVONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E DESIGNARE IL CAPOGRUPPO DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATE DALLA LEGGE DELLO STATO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE ED INSEDIAMENTO DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI, TALI RITENUTI DALLO STESSO.
05. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

ART. 09

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SINDACO MEDIANTE DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LE STESSE SONO UTILMENTE RITRATTABILI PRIMA DELLA FORMALE PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. A TALI FINI IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PRIMA DI 10 GIORNI E NON OLTRE IL VENTESIMO GIORNO DAL DEPOSITO DELLE DIMISSIONI STESSE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.
03. ATTESA LA NATURA RECETTIVA DEL PROPRIO PROVVEDIMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, COMUNQUE, NON PUO' SOTTRARSI DALL'OBBLIGO DELLA PRESA D'ATTO MEDIANTE SCRUTINIO PALESE.
04. LA DELIBERA DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEVE ESSERE RITENUTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

ART. 10

DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. NEI LIMITI DELLE LEGGI DELLO STATO, I CONSIGLIERI NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.
02. HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
03. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
04. HANNO, ALTRESI', IL DIRITTO DI COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI, CON NON MENO DI TRE CONSIGLIERI PER GRUPPO. SINGOLI

CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI MISTI SEMPRE IN RAGIONE MINIMO DI TRE CONSIGLIERI PER GRUPPO.

05. PER QUANTO CONCERNE LE FORME E I MODI DI ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SI RINVIA AI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

06. PER IL COMPUTO DEL QUORUM DI CUI AI COMMI 02 E 04 DELL` ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 11

DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI IL QUALE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

02. IN CASO DI ASSENZA O COMPROVATO FISICO IMPEDIMENTO, E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE, AL MOMENTO, SEGUE PER CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE DECRESCENTE ED, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO E SEMPRE CHE IL GRUPPO SIA FORMATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL 04 COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO, I POTERI, LE FUNZIONI, LE MATERIE, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 14

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE, DI INCHIESTA, DI STUDIO ED ALTRO.

02. CON LA STESSA DELIBERAZIONE SONO INDICATE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

ART. 15

COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO.

02. LE FUNZIONI SONO DETERMINATE OLTRE CHE DALL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , DALLE ALTRE LEGGI STATALI, DALLE LEGGI REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 16

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER LA NOMINA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO, ENTRO 10 GIORNI, DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CONVOCA IL CONSIGLIO NEO-ELETTO CON AVVISO DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA E LA PRESIEDE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE ANCHE LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NEI TERMINI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE PALESE.

ART. 17

SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI.

02. LE SEDUTE SONO VALIDE SE INTERVENGONO ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, MENTRE LE DELIBERAZIONI S`INTENDONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, FATTO SALVO I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA DIVERSA.

03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DELL`ORGANO DI CONTROLLO, DEL PREFETTO E DI 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI, ORDINE DEL GIORNO, CONSEGNA

01. CON RIFERIMENTO ALL` ARTT. 17 IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO - UNITAMENTE ALL`ORDINE DEL GIORNO

- DA CONSEGNARE A DOMICILIO ALMENO 05 GIORNI PRIMA PER LE ADUNANZE ORDINARIE E 03 GIORNI PRIMA, PER QUELLE STRAORDINARIE OVVERO 24 ORE PRIMA, PER I CASI URGENTI.

02. LA SOLA CONVOCAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE TELEGRAFICAMENTE O ALTRO MEZZO DI TELECOMUNICAZIONE PER COLORO I QUALI, AL MOMENTO, TROVANSI FUORI RESIDENZA, CON ESPlicito AVVISO CHE L`ORDINE DEL GIORNO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

03. NEI CASI DI RINVIO AD ALTRA SEDUTA L`AVVISO AI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI DEVE ESSERE SPEDITO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

04. OGNI PROPOSTA DA PORTARE ALL` ESAME DEL CONSIGLIO CORREDATA DEI DOCUMENTI NECESSARI E DEI PARERI DI CUI ALL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , DEVE ESSERE DEPOSITATA IN SEGRETERIA ALMENO 48 ORE PRIMA, IN MODO CHE I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERE VISIONE, PER LE SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE E 24 ORE PRIMA PER LE SEDUTE URGENTI E COMUNQUE DURANTE IL NORMALE ORARIO DI UFFICIO. PER GIORNI UTILI SI INTENDONO QUELLI DECORRENTI DAL GIORNO

SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA.

05. L' ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

06. SI OSSERVANO PER LE NOTIFICAZIONI LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 19

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA :

A) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

B) L' ASSESSORE SCELTO FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN QUANTO INTERVIENE ALLE SEDUTE E PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE, MA NON HA DIRITTO DI VOTO.

03. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI :

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

ART. 20

DIVIETI DEI CONSIGLIERI

01. AI CONSIGLIERI E' FATTO DIVIETO DAL PRENDERE PARTE AL VOTO PER LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE.

02. E' FATTO, ALTRESI', DIVIETO DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE E QUALSIASI ALTRO IMPIEGO ED INCARICO COMUNALE.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE, OLTRE ALLA FORMA DI PUBBLICITA', I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 22

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 23

DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA

01. LA MAGGIORANZA E MINORANZA CONSILIARE SIA PER I RUOLI DIRETTI SIA

PER LE RISPETTIVE RAPPRESENTANZE ESTERNE, VANNO INDIVIDUATE IN QUELLE COMPONENTI POLITICHE, CHE, AL MOMENTO ESPRIMONO I RAPPORTI DI FORZA INTERNE ALLA COMPLESSIVA COMPAGINE CONSILIARE.

02. AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELLA MINORANZA, LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN SENO ALLE COMMISSIONI INTERNE O ORGANISMI ESTERNI E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL GRUPPO DI MINORANZA.

ART. 24

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLA SEDUTA CONSILIARE E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL PROCESSO VERBALE DEVE INDICARE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA LA FACOLTA' DI FARE INSERIRE A VERBALE - MEDIANTE DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA - LE MOTIVAZIONI DEL PROPRIO VOTO ED OGNI ALTRA DICHIARAZIONE CHE RITENGA RILEVANTE AI FINI DELL'ARGOMENTO CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA VALUTAZIONE CHE NON SIA STRETTAMENTE PERTINENTE ALL'ARGOMENTO O CHE COMUNQUE POSSA COSTITUIRE PREGIUDIZIO PER IL DECORO DEI SINGOLI CONSIGLIERI E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI CONSILIARI SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI, DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO FRA CITTADINI DEL COMUNE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, E DI PARTICOLARI QUALITA' PROFESSIONALI DESUMIBILI DA TITOLI DI STUDIO O DA ALTRI TITOLI O PUBBLICAZIONI DAI QUALI SI EVINCONO SPECIFICHE COMPETENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI NEL SETTORE CHE ANDRA' A DIRIGERE.

ART. 27

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, SUBITO DOPO LA

CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI SURROGAZIONI, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA DI PROGRAMMA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DEL SINDACO, DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE-SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI CUI AL PUNTO DUE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO: LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL 02 COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI UNA DALL'ALTRA.

06. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI APPLICANO NEI CASI DELLA PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IMMEDIATAMENTE DOPO LE ELEZIONI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. ALLORQUANDO LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE RIVENGA DALLA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI, O DA IPOTESI DI VACANZE GIURIDICHE NELLE RELATIVE CARICHE, IL CONSIGLIERE ANZIANO, NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE.

08. NEL CASO IN CUI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE DEBBA PERVENIRSI PER DIMISSIONI DI CUI AL PUNTO 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ALLA CONVOCAZIONE ED ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE IL SINDACO DIMISSIONARIO.

ART. 28

INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO COMUNQUE FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE ALLA GIUNTA ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 29

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA - SURROGAZIONI

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

03. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI DA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA DICHIARAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE, PREVIA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DEL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI E NE DISPONE LA DELEGA AD ALTRI ASSESSORI. SUCCESSIVAMENTE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. CON LE STESSE MODALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA PER I QUALI IL SINDACO NE HA PROPOSTO LA REVOCA.

06. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE NE ASSUME LE FUNZIONI.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE NON ARTICOLATA NEL PUNTUALE RISPETTO DEI TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 E' DA RITENERSI IMPROPONIBILE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CONVOCAZIONE E DI DISCUSSIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL SINDACO, COMUNQUE, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

04. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI ED ALL'INTERO CONSIGLIO COMUNALE OLTRE AD ESSERE COMUNICATA AL PREFETTO.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA NELLA STESSA SEDUTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31

DIMMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

COMPORNO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO MEDIANTE DEPOSITO NELLE ORE DI UFFICIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE; DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DEL PROTOCOLLO DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI.

03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO E PER L'ELEZIONE DELL'ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, SI ATTUANO LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 32

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

01. IL SINDACO ED I SINGOLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DA QUANTO EVENTUALMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA ALCUN MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE PROCEDURE E MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 .

04. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 29 , COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORATI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 34

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. IN GENERE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O ALTRI ORGANI.

B) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.
03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA :

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI SPESE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPONE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPONE AL CONSIGLIO :

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA SOSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FIRMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI:

04. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA :

A) DI ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCLUDE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

05. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE, IN CASO DI URGENZA, LE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 35

ADUNANZA E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. E' FACOLTA' DELLA GIUNTA FAR PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI IN QUALITA' DI CONSULENTE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVA DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI LA GIUNTA.

ART. 36

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI,

SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI CHE NON VENGONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

03. PER LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 37

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. CHI FA LE VECI DEL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

04. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 38

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE IN VIA GENERALE;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO L'ORA DELL'ADUNANZA;

C) DIRAMA GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

D) DISTRIBUISCE GLI AFFARI TRA I MEMBRI DELLA GIUNTA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE ED ALLE DELEGHE EVENTUALMENTE RILASCIATE;

E) VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE;

F) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

G) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

H) INDICE I REFERENDUM POPOLARI SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO;

I) SOVRINTENDE ALL' ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE E DELEGATE AL COMUNE;

L) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO DIRETTAMENTE O A MEZZO DI UN SUO DELEGATO ED AVVIA GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE SU PROPOSTA DEI COMPETENTI UFFICI INTERNI;

M) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA;

N) VIGILA SULLA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

O) SOVRINTENDE ALLE ATTIVITA' CERTIFICATORIE;

P) IMPARTISCE, NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE , VIGILA SULL' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA

MUNICIPALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 106 A 110 TU 03.03.1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 ;

Q) COORDINA, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L' ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;

R) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

S) EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI;

T) PRESIEDE LE COMMISSIONI OVVERO DELEGA GLI ASSESSORI O I CONSIGLIERI;

U) PER QUALSIASI PROBLEMA DI RILEVANZA COMUNALE O CHE REFLUISCA NELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE OVVERO COSTITUISCA MOTIVO DI GRANDE INTERESSE PER LA COMUNITA' CITTADINA, IL SINDACO, PER I SOLI COMPITI DI STUDIO E DI VALUTAZIONE, PUO' CONFERIRE

DELEGHE NELL' AMBITO DELLA STRUTTURA COMPLESSIVA DELL'ENTE STESSO; IN TAL CASO, IL DELEGATO HA L' OBBLIGO DI RIFERIRE

OBBLIGATORIAMENTE AL SINDACO SULLE RISULTANZE DELL' INDAGINE SVOLTA;

V) VIETA L' ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 49 ;

Z) EMANA DECRETI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA SU PROPOSTA DEI COMPETENTI UFFICI;

X) RILASCIAMO CONCESSIONI COMUNALI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI EDILIZIE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA;

W) PER QUANT' ALTRO NON PREVISTO, SI RINVIA ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

ART. 39

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 O, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE , ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 40

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE RAVVISA NEI PARTITI POLITICI IL MOMENTO FONDAMENTALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE E RICONOSCE NEL CONCORSO DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, DEL MOVIMENTO COOPERATIVO, DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E DI TUTTI I CITTADINI IL FONDAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA.

ART. 41

AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, OVVERO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DA LEGGI O DA REGOLAMENTI COMUNALI, DEVONO ESSERE COMUNICATI AGLI STESSI RICHIEDENTI.

02. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE, LE ORDINANZE URGENTI E CONTINGIBILI DI COMPETENZA SINDACALE OLTRE GLI ATTI PRELIMINARI DICHIARATI URGENTI OVVERO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, NONCHE' DAGLI STESSI DERIVATI, SALVI I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI.

ART. 42

COMUNICAZIONE

01. LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE E' INVIATA ALL'ADDETTO AL PROCEDIMENTO, PREVIO NULLA OSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA COMUNICAZIONE DEVE INDICARE:

- L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIAMO AL CONTENUTO DELL'ATTO FINALE;

- L'UFFICIO, OVVERO L'ADDETTO AL PROCEDIMENTO, I TERMINI E LE MODALITA' PER ESSERE ASCOLTATI;

- L'UFFICIO PRESSO CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI CON L'INDICAZIONE DEL RELATIVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO;

- I TERMINI ENTRO I QUALI E' CONSENTITO PRESENTARE DOCUMENTI INTEGRATIVI O MEMORIE;

03. ALLORQUANDO LA COMUNICAZIONE A MEZZO MESSO COMUNALE NON E' EFFETTUABILE PER LA NON REPERIBILITA' DELL'INTERESSATO, SIA PER RAGIONI DI DIVERSA RESIDENZA, SIA PER ASSENZA FISICA DAL SUO DOMICILIO O DALLA SUA DIMORA ABITUALE, LA STESSA SI RITIENE SVOLTA A TUTTI GLI EFFETTI, CON LA MERA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL C.P.C. .

ART. 43

DIRITTI DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI O I COMITATI, PORTATORI DI CONCRETI INTERESSI LEGITTIMI E CHE DIMOSTRINO, ALTRESI', L'EFFETTIVO E MATERIALE PREGIUDIZIO DERIVANTE DA UN ATTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO CON MEMORIE SCRITTE.

02. L'INTERVENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON COSTITUISCE VINCOLO PER L'AMMINISTRAZIONE CHE HA FACOLTA' DI DECIDERE, CON ATTO MOTIVATO E NELLA TUTELA DI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI, IN SENSO CONTRARIO E SENZA PREGIUDIZIO DELLE EVENTUALI AZIONI A LIVELLO PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVO.

ART. 44

DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. I SOGGETTI CHE RICEVONO LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO E COLORO CHE RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, HANNO DIRITTO DI:

- PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ED OTTENERNE COPIA PREVIO PAGAMENTO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE DEI DIRITTI;
- PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PURCHE' PERTINENTI AL PROCEDIMENTO;
- RICHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATI DALL'ADDETTO AL PROCEDIMENTO, OVVERO DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL SINDACO O ASSESSORE DELEGATO AL RAMO.

ART. 45

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

01. OGNI ATTO AMMINISTRATIVO, SIA MONOCRATICO, SIA COLLEGIALE, DEVE ESSERE DOTATO DI CONGRUA MOTIVAZIONE.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE O DI DOCUMENTI DA PARTE DEI CITTADINI, E' NECESSARIO FARNE MENZIONE NELLE PREMESSE DELL'ATTO CON L'INDICAZIONE DEI MOTIVI DEL LORO RIGETTO O ACCOGLIMENTO.

ART. 46

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. NEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE PROGRAMMATORIO O DI RILEVANZA GENERALE PER GLI INTERESSI DEI CITTADINI, IL COMUNE SI AVVALE DI FORME PARTECIPATIVE, TALI INDIVIDUATE SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 47

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. NELL'AMBITO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL CIVICO ENTE VIENE ISTITUITO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

02. PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEVONO PRESENTARE UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DAL QUALE EMERGONO I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:

- RAPPRESENTANZA LEGALE O, COMUNQUE, LA TITOLARITA' NELLA RESPONSABILITA' ESTERNA DELL'ASSOCIAZIONE O DELLA FORMA ASSOCIATIVA;
- LA DIMOSTRAZIONE REALE DELLA COINCIDENZA TRA GLI OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE O DELLA FORMA ASSOCIATIVA E DI QUELLI PERSEGUITI DAL COMUNE;
- IL PROGRAMMA DI AZIONE SOCIALE;
- LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI;
- LA COMPETENZA DI AZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 48

DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO:
- SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIFICHE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI;
- POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE LORO MANIFESTAZIONI O LE ATTIVITA' DALLE STESSE ORGANIZZATE;
- POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA DEI BENI ED ALL'USO DEI SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' FISSATE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO DI COPIE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. IL DIRITTO DI CONSULTAZIONE VIENE ESERCITATO NELLE ORE DI UFFICIO, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' ALL'UOPO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

03. LA CONSULTAZIONE DI ATTI NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DI ALCUN DIRITTO, TRIBUTO OD ALTRO EMOLUMENTO.

04. IL SINDACO PUO' DICHIARARE LA TEMPORANEA RISERVATEZZA DI ATTI VIETANDONE L'ESIBIZIONE, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE PERSONE, GRUPPI O IMPRESE.

05. LA RISERVATEZZA DEGLI ATTI E' ALTRESI', INDIVIDUATA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 O IN QUANTO PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGI O REGOLAMENTI.

06. PER IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AI COMMI PRECEDENTI, IL CITTADINO DOVRA' PRESENTARE APPOSITA DOMANDA E PAGARE I RELATIVI DIRITTI. LA MATERIA, COMUNQUE, SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 50

CONSULTE

01. PER PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ANZIANI, IL MONDO FEMMINILE ED I GIOVANI I CUI ASPETTI A LIVELLO DELIBERATIVO COINVOLGONO GLI INTERESSI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, IL COMUNE FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI APPOSITE CONSULTE - DI ANZIANI, DELLE DONNE E DEI GIOVANI, - CON COMPITI DI PROPOSIZIONE E DI SUGGERIMENTI.

ART. 51

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASI DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

REFERENDUM

ART. 52

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM:

- A) BILANCI;
- B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DECADENZE;
- C) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- D) REGOLAMENTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- E) ASSUNZIONI DI MUTUI, APPLICAZIONI DI TRIBUTI O TARIFFE, EMISSIONI DI PRESTITI;
- F) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;
- G) TUTTI GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA;
- H) OGNI ATTO DOVUTO DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN FORZA DI NORME VIGENTI EMANATI DA ALTRI ENTI.

ART. 53

RICHIESTA DI REFERENDUM

01. LA RICHIESTA DI REFERENDUM PUO' ESSERE AVANZATA DA UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE, NON INFERIORE A 1/4 DELL'INTERO CORPO ELETTORALE AL MOMENTO RISULTANTE UFFICIALMENTE ISCRITTO NELLE RELATIVE LISTE.

02. IL QUESITO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE POPOLARE DEVE ESSERE ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI, SOTTOSCRITTO DAI RICHIEDENTI CON FIRME AUTENTICATE DAL NOTAIO O NELLE FORME DI CUI ALLA LEGGE 04 FEBBRAIO 1968 , N 15 .

ART. 54

AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM

01. SULLA BASE DELLA RICHIESTA AVANZATA SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE NEI SUCCESSIVI 20 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, APPOSITAMENTE CONVOCATO DAL SINDACO, DOPO AVER ESAMINATO LA PROPONIBILITA' DEL REFERENDUM SULLA BASE DEL NUMERO LEGALE DEI RICHIEDENTI DI CUI AL 01 COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, NE STABILISCE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, LA SOSTANZIALE AMMISSIBILITA' IN RELAZIONE ALLA RILEVATA COMPATIBILITA' TRA LO SPECIFICO QUESITO E LA RICONOSCIUTA COMPETENZA DEL COMUNE.

03. INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA ADUNANZA, IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE PER L'AMMISSIBILITA' O PER IL RIGETTO DEL REFERENDUM, ALLA PRESENZA DI UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE AI 2/3 ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI

IN FORMA PALESE TRA I QUALI, PERALTRO, NON VENGONO COMPUTATI LE PREVENTIVE DICHIARAZIONI DI ASTENSIONE.

04. ENTRO 30 GIORNI DALLA INTERVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, INDICE, 45 GIORNI PRIMA, IL REFERENDUM CHE SARA' MATERIALMENTE SVOLTO, IN UN SOLO GIORNO FESTIVO.

05. LA INDIZIONE DEL REFERENDUM VIENE COMUNICATA MEDIANTE MANIFESTO NEL QUALE SONO INDICATI:

- L'OGGETTO DEL REFERENDUM;
- IL GIORNO DELLA CONSULTAZIONE;
- I LUOGHI DI RIUNIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO;
- L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI SEGGI ELETTORALI;
- IL SISTEMA DI ESPRESSIONE DEL VOTO.

06. IN CASO DI SIMULTANEITA' SIA DI ELEZIONI POLITICHE, SIA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI O PARZIALI O DI REFERENDUM NAZIONALI, LA DATA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM VIENE AUTOMATICAMENTE POSTICIPATA ALLA PRIMA DOMENICA SUCCESSIVA.

07. IL REFERENDUM SI INTENDE SUPERATO SE CONSEGUE IL 60% DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI E SE ABBA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE IL 50% PIU' UNA UNITA' DEL CORPO ELETTORALE.

08. PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM E' COSTITUITO UN UFFICIO SPECIALE PRESIDUTO DAL SINDACO O SUO DELEGATO E COMPOSTO DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE.

09. IL SINDACO, CON MANIFESTO COMUNICA LE RISULTANZE UFFICIALI DEL REFERENDUM.

CAPO 03

CONSULTAZIONE

ART. 55

CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DEI CITTADINI SU INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE CHE NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 56

RICHIESTA DI CONSULTAZIONE

01. LA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE, PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO, SI INTENDE AMMISSIBILE SE APPROVATA DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 57

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

01. LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE NEI TEMPI, NEI LUOGHI E CON LE MODALITA' CHE SARANNO FISSATE NEL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI ISTITUTI

DI PARTECIPAZIONE.

02. DOVRA' COMUNQUE ESSERE ASSICURATO CHE:

- LA CONOSCENZA DELL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE SIA SVOLTA NEI CONFRONTI DI TUTTI I CITTADINI;
- I LUOGHI DI RIUNIONE SIANO ACCESSIBILI A TUTTI I CITTADINI.
- IL QUESITO POSTO SIA CHIARO E INTELLEGIBILE;
- LE RISPOSTE DEI CITTADINI POSSANO ESSERE QUANTITATIVAMENTE VERIFICABILI;

03. LA CONSULTAZIONE AVVERRA' NELLA FORMA DELLA RISPOSTA SINTETICA AL QUESITO CHE L'AMMINISTRAZIONE PREDISPORRA' SU SCHEDA SCRITTA.

04. ENTRO 30 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA DELLA CONSULTAZIONE, IL SINDACO NE DA' AVVISO ALLA CITTADINANZA MEDIANTE MANIFESTO.

05. NEL MANIFESTO SONO INDICATI IL GIORNO DELLA CONSULTAZIONE, I LUOGHI DI RIUNIONE, LE MODALITA' DI RISPOSTA AL QUESITO POSTO DALL'AMMINISTRAZIONE.

06. POSSONO PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE I SOLI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE.

07. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE, VALIDA SE VI PARTECIPA IL 50% PIU' UNA UNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO, DIVENTA OGGETTO DI ATTENTA VALUTAZIONE IN SEDE DI DIBATTITO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SE CONSEGUE IL 60% DEI CONSENSI VALIDAMENTE ESPRESSI.

ART. 58

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE, IN FORMA COLLETTIVA, PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL SINDACO, PREVIA ISTRUTTORIA DELL'ORGANO COMPETENTE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO LA PETIZIONE NON OLTRE IL QUARANTACINQUESIMO GIORNO DAL RICEVIMENTO DELLA STESSA.

03. LE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLE PETIZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITI REGOLAMENTI.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 59

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" , QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, O PUO' DELEGARE, PREVIA INTESA CON GLI ALTRI COMUNI DEL COMPrensorio, LA COMUNITA' MONTANA AD ELEGGERE IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 60

ATTRIBUZIONI

01. NEL CASO DELLA PRIMA IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI

DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL DIPENDENTE CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 61

ELEZIONI DEL DIFENSORE CIVICO - REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI TRA UNA TERNA DI NOMINATIVI DI CUI SIA NOTO IL CURRICULUM PROFESSIONALE, PROPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERIETA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA.

05. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.

06. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

07. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 62

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

- A) RELAZIONE DETTAGLIATA AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
- B) RELAZIONE DETTAGLIATA ALLA GIUNTA MUNICIPALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
- C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE PERIODO, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 63

DURATA IN CARICA - REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA, DI NORMA, CINQUE ANNI E, COMUNQUE, FINO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NON PUO' ESSERE RICONFERMATO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO SIA QUALORA ENTRO I TERMINI DEL 06 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 61 NON ABBAIA ELIMINATO LE INCOMPATIBILITA' NONCHE' PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 64

MODALITA' D'INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI SESSANTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE DIRETTAMENTE PRESSO IL DIPENDENTE CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DA CUI DIPENDE O IN MANCANZA AL SEGRETARIO COMUNALE, CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI PROVVEDIMENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INTERVENUTA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORGANIZZAZIONE

ART. 65

STRUTTURE

01. IL COMUNE NELL'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI DI ISTITUTO SIA PER MATERIE DI ATTRIBUZIONE PROPRIA, IVI COMPRESSE QUELLE DI CUI AL PRESENTE STATUTO, SIA PER ATTIVITA' TRASFERITE O DELEGATE, SI AVVALE DI UNA ORGANIZZAZIONE INTERNA ARTICOLATA SU SETTORI E SERVIZI.

ART. 66

SETTORI

01. I SETTORI COSTITUISCONO I MATERIALI COMPARTI DI LAVORO NEI QUALI SI ARTICOLA, IN CONCRETO, L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE E LA DISLOCAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. IN PARTICOLARE, NEI SETTORI TROVANO ATTUAZIONE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RISPETTIVA COMPETENZA, SIA NELLA FASE DI ELABORAZIONE, SIA IN QUELLA DI PROPOSIZIONE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO SIA, INFINE, IN QUELLA DI ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI MONOCRATICI E COLLEGIALI OLTRE CHE BUROCRATICI DEL CIVICO ENTE.

03. OGNI SETTORE COMPRENDE E DISCIPLINA UNA O PIU' MATERIE, ANCHE ETEROGENEE, OVVERO UNA O PIU' FUNZIONI DIVERSE.

04. E' FACOLTA' DELL'ENTE, CON RINVIO ALL'APPOSITO REGOLAMENTO E CON LE DISPONIBILITA' OFFERTE IN CONCRETO DALLA PIANTA ORGANICA, ISTITUIRE NUOVI SETTORI A SPECIFICHE ESIGENZE.

ART. 67

SERVIZI

01. I SERVIZI COSTITUISCONO L'IMPIANTO BASE DELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. ESSI SONO ISTITUITI IN RELAZIONE ALLA SPECIFICITA' DEI CONNESSI ADEMPIMENTI DELLE PRESTAZIONI CHE, PER IL LORO TRAMITE, IL COMUNE EROGA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. I SERVIZI SONO DI DUPLICE NATURA:

- A CARATTERE PROPRIAMENTE BUROCRATICO, STRETTAMENTE COLLEGATI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA INTERNA ED A QUELLA CERTIFICATORIA;
- RIVOLTI A SODDISFARE ESIGENZE DIRETTE DEI CITTADINI O LA CUI GESTIONE PREVEDA LA CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE DEGLI UTENTI.

03. PER LA TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI DEI CITTADINI, I SERVIZI ESSENZIALI PER I QUALI SI RENDE INDISPENSABILE LA RELATIVA PRESTAZIONE, IN CASO DI SCIOPERO DEI DIPENDENTI, SONO QUELLI INDIVIDUATI NELL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 03.08.1990 , N. 333

04. A TALI FINI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, DEVONO NECESSARIAMENTE UNIFORMARSI ALLE PROCEDURE ED AI CRITERI DI CUI ALLA LEGGE 12.06.1990 , N. 146 , ANCHE IN DIFETTO DI APPOSITA REGOLAMENTAZIONE INTERNA.

ART. 68

ISTITUZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI

01. PER L'ARTICOLAZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI SI RINVIA ALL'APPOSITO

REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PUNTO 01 INDIVIDUA CON RIFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE DEBITAMENTE OMOLOGATA DALLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE I RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI.

ART. 69

RESPONSABILITA'

01. I RESPONSABILI DEI SETTORI E GLI ADDETTI AI SERVIZI, SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI E COMPETENZE, DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEGLI INCARICHI SVOLTI.

02. IN VIA TRANSITORIA, IL VIGENTE REGOLAMENTO CON ANNESSA PIANTA ORGANICA, COSTITUISCE L' ELEMENTO DI RIFERIMENTO UTILE ALLA DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SENZA ALCUN PREGIUDIZIO PER L' AZIONE PENALE O CIVILE INTRAPRESA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

ART. 70

CONVENZIONI

01. PER ECCEZIONALE NECESSITA' DI PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DI SETTORI NONCHE' PER PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, IL CIVICO ENTE PUO' AVVALERSI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO.

02. IL CONTRATTO PUO' ESSERE RINNOVATO, PRIMA DELLA SUA SCADENZA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. L' INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL' INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SU MOTIVATA PROPOSTA DELLA GIUNTA, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DALL' INCARICATO RISULTI INADEGUATO.

ART. 71

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

01. OLTRE ALL' IPOTESI DEL CONTRATTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL COMUNE PUO' AVVALERSI, PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, DELL' ATTIVITA' ESTERNA SVOLTA DA LIBERI PROFESSIONISTI, DISPONENDO LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SECONDO LE TARIFFE VIGENTI.

ART. 72

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI E' DISCIPLINATO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IN OGNI CASO RIMANE RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL' ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DALLO STATO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

ART. 73

SANZIONI DISCIPLINARI

01. LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI AL RAPPORTO DI IMPIEGO, LE SANZIONI DISCIPLINARI, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA VIENE COSTITUITA SECONDO LE MODALITA' DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ARTT. 51 , COMMA 10.

ART. 74

REGOLAMENTO DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DOVRA', TRA L'ALTRO, PREVEDERE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 :

- L'ARTICOLAZIONE DEI SETTORI E SERVIZI E L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI RESPONSABILI CON RIFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE;
- LA DISCIPLINA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- COMPITI E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- LE MODALITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 75

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL VERTICE DELL'APPARATO BUROCRATICO ED ORGANIZZATIVO DEL COMUNE.

02. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI, COORDINANDONE L'ATTIVITA'.

03. CURA LA CORRETTA ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ED E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

04. PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, IN CIO' LEGITTIMANDO LA VALIDITA' DELLE RELATIVE SEDUTE.

05. PROPONE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO I DIPENDENTI, DA INVIARE ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA CON LA SOLA ECCEZIONE DELLA CENSURA, PER LA QUALE E' FATTA PROPOSTA AL SINDACO.

06. ESPRIME IL PREVENTIVO PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA.

07. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

08. ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

09. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

10. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

11. PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

12. SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.
13. QUALORA PER RAGIONI DI CARATTERE PERSONALE IL SEGRETARIO SIA COSTRETTO AD ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DI UN ARGOMENTO OGGETTO DI DELIBERAZIONE, LE RELATIVE FUNZIONI SARANNO SVOLTE DAL CONSIGLIERE COMUNALE O DALL'ASSESSORE MENO ANZIANO DI ETA', NELLE RISPETTIVE COMPETENZE DELL'ORGANO DELIBERANTE.
14. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, SI RINVIA ALLA LEGISLAZIONE STATALE.

CAPO 02

RESPONSABILITA'

ART. 76

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED IL PERSONALE SONO RESPONSABILI, E QUINDI TENUTI A RISARCIRE IL COMUNE, DEI DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO E SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA E DI QUELLE REGOLAMENTARI.

ART. 77

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, CAGIONINO AD ALTRO UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.
02. E' DANNO INGIUSTO QUELLO COMMESSO PER DOLO O COLPA GRAVE, SALVO LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. SE LA VIOLAZIONE DERIVI DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI SONO RESPONSABILI DI SOLITO TUTTI COLORO CHE VI HANNO PARTECIPATO. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 78

RESPONSABILITA' DEL CONTABILE

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI O CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
02. LA LEGGE STABILISCE LA PRESCRIZIONE E LE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 79

PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI PREPOSTI SONO RESPONSABILI DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. I PARERI SONO ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICA E LIVELLO POSSEDUTI.

TITOLO 05

SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI

CAPO 01

SERVIZI

ART. 80

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA DAL COMUNE ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE STESSO AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DA PRESENTE STATUTO, ISPIRANDOSI AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

ART. 81

FORMA DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTONO REGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE CHE CONSIGLINO IL RICORSO A TALE REGIME;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, QUANDO TRATTASI DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, QUANDO TRATTASI DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALE SI RENDE OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO, GLI ORGANI, LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO, IL PERSONALE.

ART. 82

ALTRE FORME DI GESTIONE

01. AL DI LA' DELLE FORME DI GESTIONE AVANTI INDIVIDUATE A TUTTE RINVENIENTI DALLA LEGGE 142/90, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI TUTTE LE ALTRE FORME RAPPRESENTATE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, QUALI L'APPALTO, L'AFFIDAMENTO, LE CONVENZIONI, IL FINANZIAMENTO, LA DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA, O ALTRE FORME SOCIETARIE OLTRE QUELLE PER AZIONI, RISPETTANDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E QUELLO FUNZIONALE E COSI' INDIVIDUANDO ATTIVITA', FORME PROCEDURALI E PROCEDIMENTO NONCHE' GLI ATTI IDONEI A RAGGIUNGERE NEL MIGLIORE DEI

MODI IL RISULTATO.

ART. 83

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE SOCIALE

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, QUANDO NE RICORRANO LE CONDIZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE E LA OPPORTUNITA' PREVIA FORMAZIONE DI UN PIANO-PROGRAMMA COME PREVISTO PER LE AZIENDE SPECIALI. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. NELLO STATUTO, DA APPROVARSI CONTESTUALMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA', DOVRANNO ESSERE PREVISTE ANCHE LE FORME DI RACCORDO E DI COLLEGAMENTO TRA LA SOCIETA' STESSA ED IL COMUNE.

03. PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLA SOCIETA' E LORO REVOCA, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI.

04. LA PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO VIENE DETERMINATA DAL COLLEGAMENTO TRA L' AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO ED I SOGGETTI PUBBLICI LOCALI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ASSICURARE IL PREVALENTE CAPITALE STESSO.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE

ART. 84

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 85

COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLE LEGGI ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 86

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE L' ESECUZIONE DEL PROGRAMMA PER QUANTO COMPETE AL COMUNE.

04. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE O A FINE RAPPORTO SE IL PERIODO DELLA CONVENZIONE E' INFERIORE ALL'ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI

CAPO 03

CONSORZI

ART. 87

CONSORZIO

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNE E PROVINCE PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE LA GESTIONE IN PROPRIO, L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE O IL RICORSO AD ALTRE FORME ORGANIZZATIVE.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE O DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. LE FORME ORGANIZZATIVE DEL CONSORZIO DOVRANNO ESSERE COMPARATE IN BASE A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' CHE RENDANO CONVENIENTE IL RICORSO A TALE ISTITUTO.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO.

ART. 88

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE NECESSITANO DI PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE IN PARTICOLARE:

A) TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO;

C) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI.

03. IL SINDACO STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

ART. 89

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA NEI MODI CONSENTITI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE, PROVINCE ED ALTRI ENTI COMUNITARI.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 90

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 91

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLAMENTANO LA FINANZA LOCALE ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 92

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
 - A) IMPOSTE PROPRIE;
 - B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
 - C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
 - D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
 - E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
 - F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
 - G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
 - H) ALTRE ENTRATE.
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 93

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL COMUNE E' TENUTO ALLA CURA DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE. ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI.

02. I BENI PATRIMONIALI SONO DI REGOLA DATI IN AFFITTO, I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI O COMUNQUE DA CESPITI DA INVESTIRE IN PATRIMONIO, DEBONO ESSERE REIMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O, RICORRENDO LA NECESSITA', IN ACQUISTI DI IMMOBILI, IVI COMPRESSE LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', O IN ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSA.

ART. 94

CONTABILITA' COMUNALE

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DA REDIGERSI ED APPROVARSI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEBONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, PER SERVIZI E INTERVENTI.

04. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMIA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

05. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTENENTE VALUTAZIONI SULLA EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE.

ART. 95

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O UN ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

05. SONO ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE I CONTRATTI DA STIPULARSI NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

ART. 96

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA, REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI NEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL REVISORE E' REVOCABILE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE SU MOTIVATA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, PER INADEMPIENZA O QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO; E', ALTRESI', APPLICABILE LA DECADENZA, CON

LE STESSE PRECEDENTI MODALITA', ALLORQUANDO PERDE IL REQUISITO DELLA ELEGGIBILITA' O, SE PURE DIFFIDATO, NON ABBAIA ELIMINATO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA LE CAUSE DELLA INCOMPATIBILITA'.

05. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

07. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 05 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

09. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' I RAPPORTI ED I MODI DI COLLABORAZIONE, TRA REVISORI, ORGANI ELETTIVI ED APPARATO BUROCRATICO.

ART. 97

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL'ARTT. 59 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 98

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 04 , 03 COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE E L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.
05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 99

REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL 01 COMMA.
03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 100

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 101

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DI MELFI, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO, CON LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI CUI AL 01 COMMA, INVIA LO STATUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO

ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SINDACO ED IL SEGRETARIO COMUNALE APPONGONO IN CALCE

ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.